

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO V<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 061/CFA (2015/2016)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 050/CFA– RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 2015

#### COLLEGIO

Avv. Serapio Deroma – Presidente f.f.; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL CALC. TULLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 4 E 15, CO. 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL'1.2.2007 AL 7.4.2010; IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; IN RELAZIONE ALL'ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015 - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)**

Il presente procedimento trae origine dalla nota prot. n. 4118/518pf11-12 con la quale la Procura Federale ha disposto l'apertura di un'attività di indagine in relazione a quanto rappresentato nel Comunicato della Guardia di Finanza di Piacenza del 20.12.2011 ed alla conseguente attività di indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, in merito a «ipotesi di reato riguardante l'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni mai effettuate, afferenti a dirigenti del Piacenza Calcio e ad agenti di calciatori, nonché ipotesi di frode sportiva relativa alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori e calciatori stessi».

L'indagine relativa al procedimento n. 518 pf11-12, come evidenziato dal Tribunale Federale Nazionale, «è stata particolarmente complessa e si è articolata nell'acquisizione di documentazione presso l'Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A e B (costituita dalle variazioni di tesseramento, dagli accordi economici e dalle eventuali risoluzioni, dai contratti di prestazione sportiva e dalle scritture integrative) e presso la Commissione Agenti (costituita da copia dei mandati conferiti da taluni calciatori e dei mandati conferiti dalle società, per tali calciatori, agli agenti Leonardo Giusti, Francesca Vettori, Mauro Cevoli, Lara Palmigiani e Federico Cavalli) nonché nelle audizioni di tesserati e agenti di calciatori dalle quali sono emerse ulteriori ipotesi di violazioni disciplinari a carico di agenti, calciatori e dirigenti di società, alcuni dei quali, si sono avvalsi delle previsioni di cui all'art. 23 C.G.S..

È stato quindi disposto provvedimento di stralcio, con apertura contestuale da parte della Procura Federale del procedimento recante prot. 3905/488pf12-13/SP/dl del 31.12. 2012, con il quale è stata disposta contestualmente l'estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 518 pf11-12.

Inoltre, è stata acquisita copia degli atti d'indagine facenti parte del procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste (n. 5933/11 NRN), avente ad oggetto: “notizie relative al procedimento penale a carico dell'agente di calciatori Francesca Vettori”».

Con provvedimento in data 15.6.2015 il Procuratore Federale ha, quindi, deferito, per quanto qui rileva, il sig. Alessandro Tulli, calciatore all'epoca dei fatti tesserato con la società Piacenza e con la società Latina, attualmente tesserato con la società Lupa Roma FC S.r.l. per le seguenti violazioni:

1) art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. (*ex art. 1, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti vigente*) in relazione agli artt. 10, comma 4 e 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'agente Mauro Cevoli, in forza di formale mandato rilasciatogli, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la società Piacenza, controparte contrattuale nella medesima operazione, come si evince dalla scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta dalla medesima società; determinando, altresì, una situazione di conflitto di interessi e facendo in modo, con tale condotta, che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dalla Società, come comprovato dalla fattura in data 10.9.2010, emessa nei confronti del Piacenza dalla Sport Promotion S.r.l., di cui il Cevoli era socio, , dell'importo di € 27.500,00 (a seguito della riunione al presente procedimento di quello avente numero 11133/518pf11-12);

2) art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. (*ex art. 1, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti vigente*), in relazione all'art. 21, co. 5, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché in relazione all'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Alessandro Marino, al quale aveva conferito formale incarico scritto, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la società Latina in data 27.08.2012;

3) violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. (*ex art. 1, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti vigente*), in relazione all'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dall'08.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'agente Leonardo Giusti, nonostante avesse conferito incarico scritto all'agente Francesca Vettori.

Secondo la prospettazione accusatoria l'attività di indagine, alla luce della documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Piacenza, ha consentito di accertare l'esistenza di anomalie risalenti nel tempo, ma comunque protrattesi sino ad oggi. L'inquadramento tecnico-giuridico del procedimento è quello relativo alla violazione di norme fiscali, seguito dalle ipotesi di frode sportiva riferite alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori.

Come emerso in diversi procedimenti per fatti analoghi, alcune società professionistiche e agenti di calciatori hanno utilizzato "il mandato tra società e agente" (mandato rosso), aggirando in tal maniera l'obbligo di formalizzare e depositare il "mandato calciatore e agente" (mandato blu), relativo alla consulenza e assistenza nell'attività diretta alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva, così di fatto sollevando il calciatore oggetto dell'incarico dall'obbligo di pagare l'agente per l'assistenza fornitagli.

Le caratteristiche formali che connotano la fattispecie, confermerebbero la loro frequente sostanziale artificiosità. Spesso, infatti, la data di conferimento è normalmente prossima a quella di definizione dell'affare (il che lascia intendere che non ci sia stata alcuna reale effettiva trattativa tra le parti, proprio perché il calciatore, controparte dell'agente e della società è in realtà il cliente principale dell'agente). Inoltre, il compenso pattuito tra società e agente è sovente pari o molto simile a quello che viene abitualmente pattuito fra agente e calciatori, in costanza di formale incarico tra gli stessi.

L'oggetto del mandato, poi, è spesso impreciso (nello stampato e negli appositi spazi c'è scritto ad esempio "tesseramento" pur trattandosi di "trasferimento"), se non addirittura inesistente (non viene indicata l'attività che avrebbe svolto l'agente a favore della società, ma viene riportato solamente il nome del calciatore oggetto dell'incarico).

A dire dell'organo federale inquirente, risulta lapalissiano come tale conferimento appaia, nella maggior parte dei casi, illogico e antieconomico: società di calcio, specialmente di Serie A e B, a rigor di logica, non dovrebbero mai avere interesse ad incaricare un agente per negoziare per proprio conto il tesseramento o la stipula di un contratto di prestazione sportiva o il rinnovo di un contratto in essere, avendo al proprio interno dirigenti altamente specializzati e perfettamente in grado di occuparsene autonomamente.

Secondo la tesi della Procura federale, per quanto in questa sede d'appello rileva in relazione alla posizione del ricorrente, il Piacenza ha conferito un mandato professionale per il tesseramento del calciatore alla Sport Promotion srl, con sede nella Repubblica di San Marino, con modalità non consentite ed a soggetto non autorizzato sulla base di disposizioni del Regolamento Agenti vigente

all'epoca dei fatti. Di fatto la società emiliana si è avvalsa del sig. Leonardo Giusti per attività tipica degli agenti di calciatori quando lo stesso non disponeva della licenza rilasciata dalla F.I.G.C..

La società Sport Promotion è riconducibile ai sigg.ri Leonardo Giusti e Mauro Cevoli, sulla base delle stesse ammissioni in audizione dei medesimi Agenti: ciò configura una situazione di conflitto d'interessi dell'agente Cevoli, formalmente detentore del mandato professionale del calciatore Tulli.

Nella riunione del 15.10.2015 innanzi al Tribunale Federale Nazionale, esaurita la discussione, la Procura Federale ha chiesto, per quanto qui interessa, il proscioglimento, per intervenuta prescrizione, per il sig. Alessandro Tulli in relazione al capo di incolpazione di cui al deferimento n. 11133/518pf11-12 riunito al presente, nonché infliggersi la sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00).

Ritiene, il Tribunale Federale Nazionale, che «la corposa attività di indagine ha consentito di accertare che il sig. Giusti e la sig.ra Vettori hanno sistematicamente violato, numerose norme federali ed in particolar modo, il Regolamento Agenti.

Sebbene i deferiti abbiano definito anticipatamente il deferimento, la disamina delle condotte dagli stessi tenute è necessaria per comprendere la fondatezza del deferimento anche in ordine alle posizioni degli altri soggetti coinvolti.

Il sig. Leonardo Giusti, pur non avendo il titolo di agente, ha esercitato tale attività avvalendosi dell'agente Mauro Cevoli mentre, dopo aver superato l'esame e conseguito la relativa licenza il 18.5.2009, quasi contestualmente alla moglie sig.ra Francesca Vettori (6.7.2009), ha iniziato a lavorare con quest'ultima, dividendo con lei mandati dei calciatori e delle società. È peraltro emersa un'attività di reclutamento, da parte del Giusti, di giovani calciatori ghanesi, dei quali ha promosso e favorito il loro arrivo in Italia da minorenni, fornendo a molti di loro vitto e alloggio presso la sua abitazione di Pescia.

Dall'esame della documentazione acquisita, ovvero dalla visura camerale della Società Sport Systems S.r.l., si evince che il sig. Giusti era socio della Società della stessa, in ragione del 50% delle quote, quando ancora non era titolare della licenza di agente di calciatori nonché l'Amministratore delegato della Società di agenti Sport Promotion srl, comportamenti posti in violazione dell'art. 4, co. 2 lettera d), del Regolamento agenti vigente dal 1.2.2007 al 7.4.2010, che prevede espressamente che «la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta da soci agenti».

All'esito delle risultanze istruttorie si evince che il Giusti si è avvalso dell'operato dell'agente Mauro Cevoli instaurando, con questi un rapporto professionale a carattere continuativo, finalizzato a eludere la normativa sul conflitto di interessi, ed a consentirgli di esercitare abusivamente l'attività di agente, quando ancora non era in possesso della Licenza; tale circostanza si verificava perchè il sig. Mauro Cevoli si prestava a svolgere formalmente l'attività di agente nei confronti dei calciatori Andrea Cossu, Claudio Pani e Alberto Frison, che erano, in realtà, rappresentati di fatto dal Giusti.

L'agente Giusti, nell'esercizio della propria attività professionale, si avvaleva dell'operato della moglie Francesca Vettori, agente di calciatori, che riceveva mandato dai calciatori Boakye Yiadom Richmon, Hottor Edmund Etse, Cofie Isaac, Andrea Cossu, Claudio Pani, Alberto Frison, Alessandro Tulli, Franco Michele e Gaetano Carrieri, ancorchè gli stessi risultassero assistiti di fatto dal marito. Tali dinamiche relazionali erano finalizzate alla dissimulazione dell'attività effettivamente svolta dal Giusti ed alla instaurazione di una collaborazione professionale avente carattere continuativo, tesa ad eludere le norme sul conflitto di interessi che vietano l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra agenti destinati a permanere nel tempo».

Quanto alla specifica posizione qui in rilievo il Tribunale Federale Nazionale ha affermato quanto segue.

«La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di intervenuta prescrizione quanto al capo di incolpazione oggi rubricato al n. 1), che effettivamente deve ritenersi maturata, e per il riconoscimento della responsabilità del deferito in merito alle ulteriori violazioni allo stesso ascritte.

Quanto al capo di incolpazione n. 2), il deferito sostiene che l'aver stipulato il contratto secondo i minimi della categoria di appartenenza per la Stagione Sportiva 2012/2013 indicati in € 20.000,00 lordi, non avrebbe fatto sorgere il diritto dell'agente al compenso, per cui non sarebbe stato necessario l'inserimento del nominativo.

La tesi – che presuppone chiaramente la presenza dell'agente – è smentita, innanzitutto, dalla cifra inserita nel contratto che ammonta ad € 29.000,00 lordi.

Per di più, contrariamente a quanto ritenuto, la norma esige semplicemente che il nominativo venga inserito comunque nel contratto a prescindere dal compenso poi effettivamente maturato.

Sotto diverso profilo e per certi versi in modo contraddittorio, il deferito sostiene che il sig. Marino non avrebbe partecipato alla stipula del contratto, risultando documentalmente che il sig. Tulli lo avrebbe concluso in completa autonomia per essere stata elisa la parte relativa all'assistenza dell'agente. La circostanza è smentita dalla registrazione, presso la Commissione Agenti, dell'incarico di assistenza conferito al sig. Marino nel giugno 2012, quindi appena due mesi prima della stipula del contratto con il Latina il 27.8.2012. la riferita circostanza e l'entità della cifra pattuita per le prestazioni sportive, dimostrano che l'omessa indicazione del nominativo sia stata finalizzata all'elusione delle normativa di cui è stata contestata la violazione.

Quanto invece al capo di incolpazione n. 3), il deferito invoca l'esenzione da qualsiasi responsabilità, deducendo che i due mandati rilasciati in bianco al sig. Giusti sarebbero stati abusivamente riempiti con il nominativo della sig.ra Vettori ovvero ad insaputa dello stesso Tulli. L'evoluzione dei fatti, pertanto, prosegue il deferito, deporrebbe a proprio favore non potendosi ritenere obbligato ad alcuna forma di controllo e versando in completa buona fede.

La tesi non merita accoglimento.

Esiste un generale dovere di probità (art. 1 C.G.S.) e la previsione che il calciatore conferisce mandato all'agente, che deve essere esattamente individuato e da ciò deve dedursi che i tesserati non possono rilasciare mandati in bianco, mentre la detta fattispecie integra indubbia irregolarità, a prescindere dall'utilizzo più o meno fraudolento che ne possa essere fatto.

Peraltro, a parte ogni deduzione in merito al diritto-dovere di controllo dell'operato dell'Agente, è da ritenersi non corretto il comportamento di chi si disinteressa totalmente dei diritti dei quali è titolare in una ingiustificabile ottica deresponsabilizzante, soprattutto in ragione del fatto che le omissioni più o meno colpose poste in essere, hanno di fatto determinato l'integrazione delle violazioni contestate.

Infine bisogna rilevare che, per quanto possa riconoscersi al Sig. Tulli un contegno ispirato alla più totale buona fede, la stessa non scrimina ma, tutt'al più, mitiga il trattamento sanzionatorio come da dispositivo».

Per questi motivi il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, disposta, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., l'applicazione delle sanzioni nei confronti, tra gli altri, dei sigg.ri Leonardo Giusti (inibizione mesi 14), Francesca Vettori (inibizione mesi 5 e giorni 20), Mauro Cevoli (inibizione giorni 47), respinto il deferimento del sig. Tulli solo relativamente al capo di incolpazione n. 1), ha inflitto, al medesimo sig. Alessandro Tulli, l'ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00).

Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso il sig. Alessandro Tulli, assistito dall'avv. Luca Miranda, deducendo quanto segue.

Capo di incolpazione n. 1. – La decisione relativa a detto capo di incolpazione risulta viziata da un palese *error in procedendo*, derivante dalla erronea percezione delle richieste della Procura federale: se, come affermato dal medesimo T.F.N., sul fatto oggetto di questo capo è intervenuta la prescrizione, la misura della sanzione irrogata al reclamante avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotta rispetto alle richieste avanzate dalla stessa Procura. Ciò, tuttavia, non è avvenuto, avendo il T.F.N. applicato pedissequamente al reclamante la sanzione richiesta dall'organo requirente.

Capo di incolpazione n. 2 – Si eccepisce *error in iudicando* della decisione di *prime cure* per violazione e falsa applicazione dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F. e dell'art. 21, comma 5, Regolamento Agenti vigente dal 08.04.2010 al 31.03.2015.

Si osserva che le due norme in contestazione impongono al calciatore di assicurarsi che il nome dell'agente sia chiaramente indicato nel contratto di prestazione sportiva solo ed esclusivamente a fronte di una effettiva partecipazione alle trattative e alla firma del contratto, che, nel caso in specie sarebbe esclusa *in nuce* dalle dichiarazioni dell'agente Marino rilasciate alla Procura Federale (questi specificava espressamente di non aver partecipato e assistito il ricorrente nella stipula del contratto di prestazione sportiva del 27.8.2012, poiché non aveva buoni rapporti professionali con la società acquirente). L'art. 21, comma 5, dell'abrogato Regolamento agenti stabiliva che ove un calciatore si fosse avvalso dell'opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, era tenuto ad assicurarsi che il nome dell'Agente fosse indicato sul contratto e, nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un Agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto stesso. Nella fattispecie, le parti (Tulli e Latina Calcio) indicarono specificamente, facendone espressa menzione attraverso lo sbarramento della relativa voce

contrattuale, che lo stesso fu stipulato dal calciatore senza l'assistenza di un Agente.

Capo incolpazione n. 3 – *Error in iudicando* della decisione di *prime cure*, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 *bis* CGS in relazione all'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti previgente, per essersi avvalso di fatto dell'agente Giusti pur avendo firmato mandato in favore dell'agente Vettori (moglie del sig. Giusti). Tale motivazione, secondo l'assunto difensivo, risulta viziata da presupposto erroneo e sconfessato dalla medesima Procura Federale nella relazione d'indagine, ove si legge che «la buona fede del Tulli che ha dichiarato di aver sottoscritto i mandati in bianco fidandosi di Giusti è plausibile», così come nell'atto di deferimento in cui si evince che «tali mandati erano finalizzati a dissimulare l'attività svolta dal Giusti.....». Pertanto, secondo il ricorrente, risulta evidente: a) la stessa Procura federale ha riconosciuto che il sig. Tulli fosse all'oscuro dell'operato dei sigg.ri Giusti e Vettori; b) la finalità dissimulativa dell'attività del sig. Giusti non ha apportato alcun vantaggio al calciatore, il quale non solo era all'oscuro di ogni obiettivo dello stesso Giusti, ma addirittura subiva l'assistenza infedele e in suo danno da parte di questi.

Alla luce di quanto sopra esposto, queste, quindi, in sintesi, le considerazioni conclusive del sig. Tulli: le richieste della Procura Federale erano fondate su tre capi di incolpazione, dei quali il primo è decaduto per intervenuta prescrizione; pur essendo stato riconosciuto al sig. Tulli il contegno ispirato alla più totale buona fede, tale evidente attenuante non ha comportato alcuna riduzione della sanzione pecuniaria richiesta dalla Procura federale; non è stata tenuta in alcuna considerazione la circostanza che, in sede di stipula del contratto di prestazione sportiva (Tulli –Latina calcio) del 27.8.2012, le parti specificatamente indicarono, facendone espressa menzione nel contratto attraverso lo sbarramento della voce contrattuale, che lo stesso fu stipulato dal calciatore senza assistenza di alcun Agente; non si è tenuto in alcun conto da parte del T.F.N. che il sig. Tulli ha subito l'assistenza infedele e in suo danno da parte dell'agente Giusti. Tali episodi condurrebbero, sempre secondo l'assunto difensivo, alla constatazione della abnormità della decisione gravata, mettendo in luce discrasie e tendenza alla esemplarità della decisione stessa.

Pertanto, il sig. Tulli conclude chiedendo, in via principale, annullarsi integralmente la sanzione irrogata dal T.F.N.. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento integrale del reclamo, accogliere congiuntamente o in via alternativa tra loro, uno o più motivi di reclamo della decisione impugnata, procedendo alla riduzione, pro quota, della sanzione irrogata. In estremo subordine, rideterminarsi la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e specie dell'ammonizione, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.

Nella seduta del 12.11.2015 è comparso, innanzi a questa Corte, l'avv. Miranda per il ricorrente, che ha illustrato le argomentazioni difensive, in particolare, evidenziando 1) che la Procura Federale ha chiesto dichiararsi la prescrizione con riferimento al primo capo di incolpazione, ma poi non ne ha tenuto conto nella richiesta di sanzione; 2) quanto al secondo capo di incolpazione, ci sono 2 contratti: il primo è al minimo contrattuale, mentre nel secondo il sig. Tulli non è stato assistito dall'agente Marino. Ed a tal proposito, chiede disporsi l'acquisizione del relativo verbale di audizione; 3) quanto all'ulteriore capo di incolpazione, evidenzia come non sia contestato che Tulli ha rilasciato i mandati di cui trattasi in bianco, che poi sono stati riempiti dall'agente Giusti; il calciatore, in perfetta buona fede, non poteva conoscere il comportamento che poi avrebbe tenuto il professionista a cui si era affidato e dal quale ha anche ricevuto documento, essendo, peraltro, rimasto per oltre un anno senza contratto. L'avv. Miranda ha, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in reclamo.

È, altresì, comparso il rappresentante della Procura federale, avv. Liberati, che ha esposto le ragioni per le quali il reclamo deve essere respinto, concludendo per la conferma della decisione di primo grado.

Chiusa la discussione, all'esito della camera di consiglio, questa Corte, ha ritenuto il ricorso meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di seguito indicati e per i seguenti motivi.

Come detto, il reclamante lamenta, anzitutto, una eccessiva gravosità della sanzione, anche in relazione al fatto che il Tribunale federale ha accertato ed affermato l'intervenuta prescrizione in ordine al primo capo d'imputazione (essersi avvalso dell'agente Mauro Cevoli, in forza di formale mandato rilasciatogli, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la società Piacenza, controparte contrattuale nell'operazione), ma non ne avrebbe tenuto conto nella concreta determinazione della sanzione. La circostanza, tuttavia, non emerge dagli atti del procedimento.

Contesta, poi, il reclamante, l'affermata violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. (*ex art. 1*, comma 1, C.G.S. *previgente*), in relazione all'art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti all'epoca dei fatti, nonché in relazione all'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Alessandro Marino, al quale aveva conferito formale incarico scritto, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la società Latina in data 27.8.2012. Lo stesso sostiene che avrebbe avuto l'obbligo di assicurarsi dell'inserimento del nome dell'agente nel contratto di prestazione sportiva solo ed esclusivamente a fronte di una effettiva partecipazione dello stesso alle trattative e alla firma del contratto, ma nel caso di specie, detta partecipazione sarebbe esclusa *in nuce* dalle dichiarazioni dell'agente Marino rilasciate alla Procura, mentre le parti (Tulli e Latina Calcio) barrando la relativa voce contrattuale, hanno inteso affermare che il contratto fu concluso senza l'assistenza dei Agenti. L'assunto non può essere condiviso, risultando smentito dalle complessive risultanze istruttorie acquisite al procedimento. In breve, la documentazione esaminata (e, segnatamente, l'incarico di assistenza conferito al sig. Marino nel giugno 2012, appena due mesi prima della stipula del contratto con il Latina e l'entità della cifra pattuita per le prestazioni sportive del calciatore) consente di affermare che nel contratto sottoscritto in data 27.8.2012 con la società Latina, il sig. Tulli, pur avendo dato formale incarico all'agente Marino, non ha curato che il nominativo dello stesso fosse inserito in contratto.

Né possono essere utilmente considerate, a fini scriminanti, le ulteriori deduzioni difensive sul punto della non onerosità del contratto, in primo luogo, perché rimaste del tutto indimostrate ed addirittura smentite ed in secondo luogo, perché in ogni caso la norma di cui all'art. 93, comma 1, N.O.I.F., prevede, tra l'altro, che il contratto deve (comunque) «riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto».

Il reclamo non può essere accolto neppure in relazione al terzo capo di imputazione, ossia violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. (*ex art. 1*, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti *vigente*), in relazione all'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti *vigente* dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell'agente Leonardo Giusti, nonostante avesse conferito incarico scritto all'agente Francesca Vettori. Infatti, il materiale probatorio complessivamente considerato conferma il fondamento della costruzione accusatoria e, in particolare, il fatto che il calciatore di cui trattasi si è avvalso delle prestazioni professionali del sig. Leonardo Giusti, nonostante avesse formalmente conferito incarico alla sig.ra Francesca Vettori.

Del resto, anche il calciatore, come correttamente affermato dal T.F.N., è tenuto a conformare la propria condotta a quei canoni di probità, lealtà e correttezza che informano il nostro ordinamento sportivo. Sotto tale profilo, peraltro, anche laddove si dovesse ritenere dimostrata la circostanza, asserita dal ricorrente, della sottoscrizione in bianco dei mandati, si tratterebbe di una condotta comunque non conforme con i detti principi, che, in alcun modo, può essere giustificata.

Ciò premesso, una rivalutazione complessiva del comportamento tenuto dal sig. Tulli induce questa Corte a riconsiderare ed a mitigare, nella misura di cui al dispositivo, il trattamento sanzionatorio. Sotto tale profilo, in particolare, ritiene, questo Collegio, dover riconsiderare, l'affermata intervenuta prescrizione in ordine al primo capo di incolpazione e, con riferimento al capo d'incolpazione n. 3, poter utilmente valorizzare la sicura buona fede del calciatore (che, all'esito della vicenda, risulta anche aver subito conseguenze a lui sfavorevoli) e il contenuto disvalore giuridico – sportivo, nel caso di specie, della condotta di cui trattasi.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Tulli Alessandro riduce la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

**- AMMENDA DI € 9.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.;**

**- AMMENDA DI € 9.000,00 AL SIG. MAROTTA GIUSEPPE, AMMINISTRATORE DELEGATO E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI), IN RELAZIONE ALL'ART. 22 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - nota n. 11998/488 pf12-13**

Con provvedimento in data 15.6.2015 il Procuratore Federale ha deferito, per quanto qui rileva:

- Giuseppe Marotta, all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della società FC Juventus S.p.A., per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. (*ex art.* 1, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché in relazione all'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Manuel Montipò, cui la società Juventus aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Yussif Raman Chibsah con la predetta società Juventus in data 2.1.2012;

- F.C. Juventus S.p.A., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio rappresentante.

Alla riunione del 15.10.2015 innanzi al Tribunale federale nazionale, esaurita la discussione, la Procura Federale ha chiesto, per quanto qui interessa, infliggersi le seguenti sanzioni: al sig. Giuseppe Marotta, l'ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00); alla società F.C. Juventus S.p.A., l'ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00).

Il Tribunale federale nazionale ha ritenuto fondato il deferimento e corretto il richiesto trattamento sanzionatorio. Di seguito i motivi.

«I deferiti, con motivazioni sostanzialmente identiche, hanno sostenuto, per un verso, l'impossibilità materiale di attenersi al precetto normativo non esistendo nel modulo del quale è obbligatorio l'utilizzo una parte riservata all'indicazione del nominativo dell'agente, per un altro, in particolare la difesa del sig. Marotta, la circostanza che la normativa statuale ed il CCNL di categoria, norme di rango superiore rispetto a quelle federali, non prevedono un obbligo del genere.

Le eccezioni sono infondate. Prendendo le mosse dalle deduzioni del sig. Marotta, è opportuno rilevare che è proprio la libera scelta effettuata dal privato di aderire all'ordinamento federale e di svolgere attività rilevante per lo stesso che fa sorgere l'obbligo – e di certo non la mera facoltà – di rispettare le norme regolamentari, risultando irrilevante, nel caso di specie, la sovraordinazione gerarchica delle une rispetto alle altre.

Gli articoli che si assumono violati impongono ben determinati comportamenti (nello specifico “indicazione del nome dell'agente”), nulla vietando “alle parti di integrare il detto modulo indicando tutte le clausole ed i limiti di mandato, onde chiarire l'effettiva volontà delle stesse, ma in alcun caso può essere violato il requisito formale minimo di cui al disposto dell'art. 10 comma 1 del Regolamento Agenti all'epoca in vigore. La circostanza di non avere formalizzato l'incarico all'Agente con le modalità regolamentari, circostanza risultata pacifica nel processo, integra la violazione disciplinare formalmente contestata all'Agente” (*ex multis*: C.G.F., S.U., Com. Uff. n. 81/2012-2013; TFN, SD, Com. Uff. n. 10/2015-2016).

Pertanto, i deferiti devono ritenersi responsabili per le violazioni ascritte e sanzionati nella misura richiesta dalla Procura federale che si ritiene congrua.

Alla responsabilità del sig. Marotta, legale rappresentante, consegue quella diretta della Società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.».

Per questi motivi il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ha inflitto, per quanto qui interessa, le seguenti sanzioni: «al sig. Giuseppe Marotta, l'ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00); alla società FC Juventus spa, l'ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00)».

Avverso la suddetta decisione hanno proposto ricorso il sig. Giuseppe Marotta e la Juventus s.p.a. entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Luigi Chiappero, che, eccepiscono «insussistenza della violazione ascritta per mancata previsione, all'epoca dei fatti, della fattispecie contestata» e, comunque, «insussistenza della violazione per carenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata».

In ordine alla prima deduzione difensiva i predetti reclamanti evidenziano che dalla lettura delle disposizioni (N.O.I.F. e Regolamento Agenti) si ricava che l'inserimento del nome dell'Agente della società nel contratto non fosse, all'epoca dei fatti in contestazione, normativamente previsto. Le N.O.I.F. non imponevano tale onere ad un dirigente di società («i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra la società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti per gli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome

dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto»). Pertanto, se nella redazione del contratto si rispettano le disposizioni riportate, addebito alcuno può essere mosso al tesserato, in quanto le N.O.I.F. ed il contratto tipo allegato all'accordo non prevedevano l'inserimento del nome dell'Agente, previsione questa contenuta solo nel Regolamento agenti vigente all'epoca dei fatti.

A dire della parte ricorrente, a fronte dell'antinomia tra le due norme in questione deve prevalere quella che è stata posta dalla fonte del diritto sovraordinata, secondo la gerarchia delle fonti che esiste anche nell'ordinamento domestico. A suffragare tale affermazione viene incontro la novella apportata in sede di rinegoziazione dell'accordo collettivo del 7.8.2012, ove al punto 24.6, viene stabilita una modifica al modulo, con l'inserimento, appunto, della previsione dell'Agente della società: pertanto, se all'epoca dei fatti fosse stato previsto tale inserimento, non ci sarebbe stata la necessità postuma di modifica di tale modulo.

Quanto al ritenuto difetto dell'elemento soggettivo la difesa dei ricorrenti sottolinea che la società F.C. Juventus ha diligentemente adempiuto, adeguandosi in buona fede a quella che era l'interpretazione diffusa delle norme in questione (oggi ritenuta non corretta), a tutte le formalità inerenti la stipula dei contratti, utilizzando il modulo all'uopo previsto e depositando mandato conferito all'Agente interessato. Il modulo contrattuale sottoscritto era quello allegato al contratto collettivo, il cui modello era stato confezionato, giusta le previsioni N.O.I.F., dalla Lega di competenza, sulla cui correttezza formale l'odierno incolpato ha fatto legittimo riferimento.

Così, infine, concludono i predetti reclamanti: laddove la Corte ritenesse integrato l'elemento oggettivo e soggettivo sopra enunciati, la confusione normativa vigente all'epoca dei fatti e la condotta tenuta dal sig. Marotta nel corso e successivamente alla sottoscrizione del contratto, portano ad escludere, senza dubbio alcuno, la sussistenza di un profilo di colpa in capo al medesimo. Pertanto, i ricorrenti chiedono alla Corte di annullare sul punto la decisione impugnata.

Nella seduta del 12.11.2015 è comparso, innanzi a questa Corte, il rappresentante della Procura Federale, avv. Liberati, che ha chiesto respingersi il reclamo e confermarsi l'impugnata decisione. È, altresì, comparsa, per i ricorrenti, l'avv. Maria Turco, per delega avv. Chiappero, che, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in reclamo, ha evidenziato che il sig. Marotta ha fatto legittimo affidamento su quello che era il modulo contrattuale, predisposto dalla Lega, all'epoca vigente e che le N.O.I.F. non prevedono l'obbligo ritenuto, invece, esistente dall'accusa federale. La violazione contestata, dunque, non sussisterebbe. In subordine, ha osservato come, in ambito penalistico, si tratterebbe di una causa di non punibilità per lieve entità del fatto.

Chiusa la discussione, all'esito della camera di consiglio, questa Corte ha ritenuto che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei limiti di seguito indicati, per i seguenti motivi.

La Procura Federale ritiene che l'amministratore delegato della società bianconera abbia violato l'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. (*ex* art. 1, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti vigente (da 8.4.2010 a 31.3.2015), nonché in relazione all'art. 93, comma 1, N.O.I.F. per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Manuel Montipò, cui la società Juventus aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Yussif Raman Chibsah in data 2.1.2012.

Rispetto a siffatta prospettazione accusatoria la difesa dei predetti reclamanti offre articolate deduzioni a discarico. L'assunto difensivo, in rapida sintesi, è il seguente: una lettura organica delle disposizioni federali induce a ritenere che l'inserimento del nome dell'Agente della società nel contratto non fosse previsto, all'epoca dei fatti contestati; il contratto di cui trattasi è stato redatto in conformità alla previsione N.O.I.F. e al modello fornito dalla Lega di competenza, che non prevedevano l'inserimento del nome dell'agente della società, contemplato, invece, soltanto, dal Regolamento Agenti allora vigente. Di conseguenza, attesa «l'antinomia tra le due norme giuridiche in questione (N.O.I.F. e Regolamento Agenti) deve prevalere quella che è stata posta dalla fonte sovraordinata del diritto, secondo la gerarchia delle fonti che esiste anche nell'ordinamento domestico». La correttezza di tale assunto difensivo sarebbe, poi, confermata dalla «novella apportata in sede di negoziazione dell'accordo collettivo del 7.8.2012, proprio con riferimento al contenuto del modulo contrattuale («il modulo sarà modificato inserendo la previsione dell'Agente delle Società»)».

Orbene, sotto il profilo della sussistenza della violazione contestata, questa Corte ritiene di non poter condividere le suddette argomentazioni difensive.

La ritenuta «antinomia» tra la norma di cui all'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti all'epoca vigente («Ove una società si sia avvalsa dell'opera di un agente per la conclusione di un



contratto di prestazione sportiva con uno o più calciatori, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato nel contratto”) e la norma di cui all'art. 93, comma 1, N.O.I.F. (“I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto ...”), a ben vedere, non sussiste. La ricordata disposizione delle N.O.I.F. non afferma che il nome dell'Agente della società non debba essere indicato nel contratto, per quanto non preveda espressamente una siffatta indicazione. Al contrario, è specifica ed inequivoca la previsione di cui all'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti: il nome dell'Agente deve essere inserito.

Peraltro, ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». La società Juventus ed i suoi dirigenti erano, dunque, comunque tenuti ad osservare la (specifica) disposizione contenuta nell'art. 22 del Regolamento agenti.

In definitiva, ritiene, questo Collegio, che debba ritenersi, comunque, integrata la fattispecie di cui alla contestata violazione. E ciò, con riferimento non solo al profilo oggettivo, ma anche a quello soggettivo, anche se quest'ultimo merita specifico approfondimento.

Quanto al requisito soggettivo, infatti, deve, anzitutto, osservarsi come, ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S., «l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». Il rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nella ritenuta insussistenza dell'obbligo di cui trattasi.

L'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, laddove, nel caso di specie, l'ignoranza invocata dai deferiti non deriva da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso: con la conseguenza che la stessa predetta ignoranza non sarebbe sufficiente ad escludere l'affermazione di responsabilità del sig. Marotta. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l'asserita ignoranza dell'illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini di escluderne la rimproverabilità.

Tuttavia, se la ritenuta “antinomia” e, comunque, l'incertezza normativa invocata dai reclamanti non può essere considerata alla stregua di una scriminante, tali circostanze, unitamente al legittimo affidamento, ben possono essere certamente valorizzate quali consistenti attenuanti ai fini della concreta determinazione e graduazione della sanzione.

Sotto tale profilo, non vi è dubbio che il sig. Marotta e la società Juventus si sono diligentemente attenuti a quanto stabilito dalle N.O.I.F. e previsto nell'apposito modulo predisposto dalla Lega di competenza. Ed anche gli adempimenti successivi alla stipula del contratto di cui trattasi risultano essere stati regolarmente e correttamente posti in essere. Né, del resto, l'omissione formale contestata appare finalizzata al perseguimento di qualche utilità o vantaggio per la società. Tali circostanze meritano adeguata valorizzazione.

In definitiva, seppur, come innanzi detto, deve essere affermata la sussistenza della violazione formale della disposizione, il disvalore giuridico-sportivo della stessa appare alquanto tenue. La decisione impugnata merita, in tale prospettiva, parziale riforma, attesa l'esigenza di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al concreto contesto del caso di specie, nel tentativo di commisurare la misura sanzionatoria alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Del resto, ad avviso di questo Collegio, alla luce dei principi di stretta proporzionalità ed adeguatezza della pena disciplinare, sarebbe inutile, inefficace e strutturalmente inidonea quella sanzione che si rivelasse eccessiva rispetto al fatto contestato, alla gravità della condotta ed alla relativa intensità lesiva.

In tale quadro di riferimento, questa Corte ritiene congruo contenere nel minimo le sanzioni da infliggersi nel caso di specie e, di conseguenza, visti gli artt. 28 Regolamento Agenti e 19 C.G.S., così ridetermina le medesime: Marotta Giuseppe, ammonizione; F.C. Juventus S.p.A., censura.

Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus Spa di Torino, visti gli artt. 19 C.G.S. e 28 Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti, così ridetermina le sanzioni inflitte:

- Sig. Giuseppe Marotta, ammonizione;
- F.C. Juventus S.p.A., censura.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALC. MASAHUDU ALHASSAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 11.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL'ART. 16 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL'ART. 21 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015 ED IN RELAZIONE ALL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)**

Il presente procedimento trae origine dalla nota prot. n. 4118/518pf11-12 con la quale la Procura Federale ha disposto l'apertura di un'attività di indagine in relazione a quanto rappresentato nel Comunicato della Guardia di Finanza di Piacenza del 20.12.2011 ed alla conseguente attività di indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza in merito a «ipotesi di reato riguardante l'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni mai effettuate afferenti dirigenti del Piacenza Calcio ed agenti di calciatori, nonché ipotesi di frode sportiva relativa alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori e calciatori stessi».

L'indagine relativa al procedimento n. 518 pf11-12, come evidenziato dal Tribunale Federale Nazionale, «è stata particolarmente complessa e si è articolata nell'acquisizione di documentazione presso l'Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A e B (costituita dalle variazioni di tesseramento, dagli accordi economici e dalle eventuali risoluzioni, dai contratti di prestazione sportiva e dalle scritture integrative) e presso la Commissione Agenti (costituita da copia dei mandati conferiti dai taluni calciatori e dei mandati conferiti dalle società, per tali calciatori, agli agenti Leonardo Giusti, Francesca Vettori, Mauro Cevoli, Lara Palmigiani e Federico Cavalli) nonché nelle audizioni di tesserati e agenti di calciatori dalle quali sono emerse ulteriori ipotesi di violazioni disciplinari a carico di agenti, calciatori e dirigenti di società, alcuni dei quali si sono avvalsi delle previsioni di cui all'art. 23 C.G.S..

È stato quindi disposto provvedimento di stralcio, con apertura contestuale da parte della Procura federale del procedimento recante prot. 3905/488pf12-13/SP/dl del 31.12.2012, con il quale è stata disposta contestualmente l'estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 518 pf11-12.

Inoltre, è stata acquisita copia degli atti d'indagine facenti parte del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste (n. 5933/11 NRN) avente ad oggetto: “notizie relative al procedimento penale a carico dell'agente di calciatori Francesca Vettori”.

Con provvedimento in data 15 giugno 2015 il Procuratore federale ha, quindi, deferito, per quanto qui rileva, il sig. Masahudu Alhassan, all'epoca dei fatti tesserato con la società Genoa Cricket and FC S.p.A., attualmente tesserato con la società Latina Calcio S.r.l. per le seguenti violazioni:

1) art.1 *bis*, comma 1, C.G.S. (*ex art. 1, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti vigente*), in relazione all'art. 3, comma 1, Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'assistenza del sig. Leonardo Giusti, in occasione del tesseramento, quale giovane di serie, con la società Genoa il 1.12.2010, senza conferirgli formale mandato, come invece previsto dall'art. 23 del Regolamento Agenti;

2) art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. (*ex art. 1, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti vigente*), in relazione all'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015 per essersi avvalso dell'assistenza del sig. Leonardo Giusti, in occasione del contratto da professionista stipulato con la società Genoa in data 18.2.2011, senza conferirgli formale mandato;

3) art.1 *bis*, comma 1, C.G.S. (*ex art. 1, comma 1, C.G.S. all'epoca dei fatti vigente*), in relazione all'art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015 e in relazione all'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Leonardo Giusti, al quale aveva conferito incarico scritto, fosse indicato nel contratto stipulato con la società Genoa in data 12.12.2011.

Secondo la prospettazione accusatoria l'attività di indagine, alla luce della documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Piacenza, ha consentito di accertare l'esistenza di anomalie risalenti nel tempo, ma comunque protrattesi sino ad oggi. L'inquadramento tecnico-giuridico del procedimento è quello relativo alla violazione di norme fiscali, seguito dalle ipotesi di frode sportiva riferite alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori.

Come emerso in tutta una serie di procedimenti per fatti analoghi, alcune società professionistiche e agenti di calciatori hanno utilizzato "il mandato tra società e agente" (mandato rosso), così aggirando l'obbligo di formalizzare e depositare il "mandato calciatore e agente" (mandato blu"), relativo alla consulenza e assistenza nell'attività diretta alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva, così di fatto sollevando il calciatore oggetto dell'incarico dall'obbligo di pagare l'agente per l'assistenza fornitagli.

Le caratteristiche formali che connotano la fattispecie confermerebbero la loro frequente sostanziale artificiosità. Basti pensare che, spesso, la data di conferimento è normalmente prossima a quella di definizione dell'affare (il che lascia intendere che non ci sia stata alcuna reale effettiva trattativa tra le parti, proprio perché il calciatore, controparte dell'agente e della società è in realtà il cliente principale dell'agente). Inoltre, il compenso pattuito tra società e agente è sovente pari o molto simile a quello che viene abitualmente pattuito fra agente e calciatori in costanza di formale incarico tra gli stessi.

L'oggetto del mandato, poi, è spesso impreciso (nello stampato e negli appositi spazi c'è scritto ad esempio "tesseramento" pur trattandosi di "trasferimento"), se non addirittura inesistente (non viene indicata l'attività che avrebbe svolto l'agente a favore della società, ma viene riportato solamente il nome del calciatore oggetto dell'incarico).

A dire dell'organo federale inquirente, risulta lapalissiano come tale conferimento appaia, nella maggior parte dei casi, illogico e antieconomico: società di calcio, specialmente di Serie A e B, a rigor di logica, non dovrebbero normalmente avere interesse ad incaricare un agente per negoziare per proprio conto il tesseramento o la stipula di un contratto di prestazione sportiva o il rinnovo di un contratto in essere, avendo al proprio interno dirigenti altamente specializzati e perfettamente in grado di occuparsene autonomamente.

In particolare, per quanto specificamente riguarda il presente giudizio d'appello, secondo la tesi accusatoria le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dal sig. Capozucca, all'epoca dei fatti Direttore sportivo della società Genoa FC S.p.A., incaricato dalla medesima della definizione della trattativa in questione con il calciatore Alhassan Masahudu, hanno consentito di accertare che il sig. Giusti ha rappresentato e prestato assistenza professionale di fatto al medesimo predetto calciatore, che non aveva allo stesso conferito regolare mandato, se non nel settembre 2011, favorendone il tesseramento con il Genoa, dapprima quale giovane di serie e poi quale professionista.

Inoltre, nei contratti stipulati nel 2011 tra il Genoa ed il calciatore Alhassan non sarebbero stati indicati il nominativo del sig. Giusti, della cui opera professionale il predetto calciatore si era avvalso e quello della sig.ra Vettori, della cui opera professionale la predetta società si era avvalsa.

Nella riunione del 15.10.2015 innanzi al Tribunale federale nazionale la Procura Federale ha chiesto, per quanto qui interessa, infliggersi al sig. Masahudu Alhassan, la sanzione dell'ammenda di € 11.000,00 (euro undicimila/00), mentre il deferito non è comparso.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al sig. Masahudu Alhassan l'ammenda di € 11.000,00 (€ undicimila/00, ritenendo che la corposa attività di indagine aveva consentito di accertare la sistematica violazione, da parte del sig. Giusti e della sig.ra Vettori, di numerose norme federali e, in particolar modo, del Regolamento Agenti.

Sebbene gli interessati abbiano definito anticipatamente il deferimento, la disamina delle condotte dagli stessi tenute è necessaria al fine di comprendere la fondatezza del deferimento anche in ordine alle posizioni degli altri soggetti coinvolti.

Il sig. Leonardo Giusti, pur non avendo il titolo di agente, ha esercitato tale attività avvalendosi dell'agente Mauro Cevoli, mentre dopo aver superato l'esame e conseguito la relativa licenza il 18.5.2009, quasi contestualmente alla moglie sig.ra Francesca Vettori (6.7.2009), ha iniziato a

lavorare con quest'ultima, dividendo con lei mandati dei calciatori e delle società. È peraltro emersa un'attività di reclutamento del sig. Giusti di giovani calciatori ghanesi, dei quali ha promosso e favorito il loro arrivo in Italia da minorenni, fornendo a molti di loro vitto e alloggio presso la sua abitazione di Pescia.

Dall'esame della documentazione acquisita, ovvero dalla visura camerale della Società Sport Systems S.r.l., si evince che il sig. Giusti risultava essere socio della Società in questione, detenendo il 50% delle quote azionarie quando ancora non era titolare della licenza di agente di calciatori nonché l'Amministratore delegato della Società di agenti Sport Promotion srl, comportamenti posti in violazione dell'art. 4, comma 2 lettera d), del Regolamento agenti vigente dal 1.2.2007 al 7.4.2010, che prevede espressamente che "la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta da soci agenti"».

Quanto alla specifica posizione di rilievo ai fini del presente giudizio di appello, il Tribunale Federale Nazionale ha affermato quanto segue.

«Il deferimento deve ritenersi fondato. Le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dal Sig. Capozucca, all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società Genoa FC S.p.A., incaricato dalla medesima Società alla definizione della trattativa in questione, hanno consentito di accertare che il Sig. Giusti ha rappresentato e prestato assistenza professionale di fatto al calciatore Alhassan Masahudu, che non aveva conferito regolare mandato se non nel settembre 2011, favorendone dapprima il tesseramento quale giovane di serie con il Genoa il 1.12.2010 e poi da professionista, sempre con il Genoa in data 18.2.2011.

Infine, in occasione dei contratti stipulati nel 2011, tra il Genoa ed il calciatore Alhassan non venivano indicati né il nominativo del Sig. Giusti, della cui opera professionale il predetto calciatore si era avvalso, né quello della Sig.ra Vettori, della cui opera professionale la predetta Società si era avvalsa.

La scelta del deferito di rimanere assente e di non difendersi induce altresì a far presumere ulteriormente la fondatezza delle incolpazioni, per cui, si ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale».

Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso il sig. Masahudu Alhassan, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana, che contesta la condanna subita ed eccepisce quanto segue.

Errata determinazione del T.F.N. per l'insussistenza della prima violazione ascritta al deferito (essersi avvalso dell'assistenza del Sig. Giusti Leonardo in occasione del tesseramento quale giovane di serie, con la Soc. Genoa il 1.12.2010, senza conferire formale mandato, come previsto dall'art.23 del Regolamento Agenti»). La disposizione che la Procura federale richiama e che assume essere stata violata in realtà, secondo il ricorrente, è totalmente inapplicabile e nessuna incolpazione può essere allo stesso contestata. Del resto, questi era diventato maggiorenne (non a caso sottoscriveva personalmente la richiesta di tesseramento per il Genoa) e, comunque, nessun contratto economico sarebbe stato all'epoca sottoscritto, essendosi trattato soltanto della richiesta di tesseramento.

Deduce ancora il reclamante che non vi è stata alcuna partecipazione alle trattative da parte del sig. Giusti: non essendovi alcun contratto economico da concordare, per quale scopo il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi dell'assistenza del sig. Giusti? Questi si limitò a segnalare le qualità del calciatore e il Genoa, in totale autonomia e senza sottoscrivere alcun contratto economico, lo tesserò quale giovane di serie. Evidenzia, poi, il ricorrente che, nel caso specifico, nessun dirigente del Genoa è stato deferito.

Quanto alla seconda violazione attribuita al reclamante, la stessa, si legge in reclamo, non può essergli contestata, in quanto l'unico supporto viene dalla ricordate dichiarazioni dell'ex direttore Capozucca, che risultano del tutto prive del benché minimo riscontro, anche documentale.

Evidenzia ancora il reclamante che, ferme le considerazioni esposte in ricorso, alla luce delle quali si ritiene che lo stesso meriti il pieno proscioglimento, quanto meno per le prime due incolpazioni, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza formulata in via preliminare, non può non rappresentarsi come la sanzione disposta appaia manifestamente sproporzionata rispetto alle effettive responsabilità attribuibili, in relazione alle quali, tutt'al più potrà imputarsi la colpa della non conoscenza delle normative federali.

Conclude, quindi, il Masahudu Alhassan, così chiedendo: rigettata ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma, anche parziale, della decisione adottata dal T.F.N., pubblicata nel Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015, voglia la Corte,

in via preliminare, dichiarare la mancata notifica dell'avviso di chiusura delle indagini dell'atto di deferimento e della convocazione avanti al T.F.N. per la riunione del 23.7.2015 e per l'effetto annullare la sanzione impugnata, disponendo la restituzione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione della notifica degli atti del procedimento; in subordine, dichiarare la mancata notifica dell'avviso di chiusura delle indagini dell'atto di deferimento e della convocazione avanti al T.F.N. per la riunione del 23.7.2015 e per l'effetto annullare la sanzione impugnata, disponendo la restituzione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione della notifica dell'avviso di convocazione per nuova riunione da celebrarsi avanti al menzionato Giudice di *prime cure*. Nell'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali nel merito: in via principale, accertata l'infondatezza delle incolpazioni contestate al deferito, respingere il suo deferimento e prosciogliere il medesimo; in subordine, nella denegata ipotesi che la Corte adita ritenesse sussistente anche parzialmente la responsabilità del deferito per le violazioni allo stesso ascritte, riconosciuta l'eccessiva afflittività della sanzione comminata, ridurre la predetta punizione rideterminando la stessa in misura meno onerosa rispetto a quella disposta ed impugnata.

Nella seduta del 12.11.2015 è comparso, innanzi a questa Corte, l'avv. Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, che ha esposto le ragioni per le quali il reclamo deve essere respinto. È, altresì, comparso l'avv. Diana per il ricorrente, che, illustrate le argomentazioni difensive, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in reclamo. In via preliminare istruttoria l'avv. Diana ha insistito sulla richiesta, fatta pervenire via telefax in data 11 novembre, «di ricevere copia delle memorie depositate dai deferiti Giusti Leonardo, Vettori Francesca e Cevoli Mauro nel giudizio di primo grado».

Chiusa la discussione, all'esito della camera di consiglio, questa Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei limiti di cui al dispositivo, per i seguenti motivi.

La Corte ritiene di dover dapprima esaminare, in via logicamente pregiudiziale, l'eccezione di mancata notificazione degli atti delle prime fasi del procedimento e, segnatamente: avviso conclusione delle indagini, deferimento, avviso udienza T.F.N..

L'eccezione è priva di pregio.

Dall'esame del fascicolo del procedimento, infatti, emerge come tanto l'avviso di chiusura delle indagini, quanto l'atto di deferimento e la convocazione del Tribunale federale per il giudizio di primo grado siano state regolarmente eseguite. Dopo la notifica della comunicazione di chiusura indagini, correttamente effettuata il 23.4.2015, l'interessato ha eletto domicilio presso il proprio legale di fiducia, ove risultano essere state successivamente notificati, con Pec, tanto il deferimento (15.6.2015), da parte della Procura Federale, quanto l'avviso udienza (18.6.2015), da parte del Tribunale federale nazionale. Né possono trovare giuridico ingresso, nel presente giudizio, le ulteriori considerazioni sul punto offerte, in sede di dibattimento, dal difensore del ricorrente.

Deve, poi, essere disattesa l'istanza istruttoria come irritualmente proposta. A prescindere dai dubbi in ordine alla sussistenza di uno specifico (giuridico) interesse, si tratta, ad ogni buon conto, di un'esigenza difensiva che ben avrebbe potuto essere tempestivamente coltivata, con richiesta di atti e prima della proposizione dei motivi di reclamo. In ogni caso, la richiesta istruttoria di cui trattasi ha ad oggetto atti del procedimento di primo grado di cui, quindi, l'interessato, destinatario, come sopra Nel merito, al sig. Masahudu Alhassan è stato contestato di essersi avvalso dell'assistenza del sig. Leonardo Giusti, in occasione dei tesseramenti meglio specificati in deferimento, senza aver allo stesso conferito formale mandato, come invece previsto dal Regolamento agenti.

La tesi difensiva del ricorrente, in ordine alla mancata partecipazione del sig. Giusti alle trattative volte al tesseramento quale giovane di serie, non può trovare accoglimento.

Dall'esame del complessivo materiale documentale acquisito al fascicolo e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione alla Procura federale dal sig. Capozucca, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Genoa e da detta società incaricato della definizione della trattativa in questione, può ritenersi incidentalmente accertato, ai fini della decisione del presente procedimento, che il sig. Leonardo Giusti, abbia di fatto rappresentato ed assistito il sig. Alhassan Masahudu nell'ambito del tesseramento, quale giovane di serie, con la società Genoa in data 1.12.2010.

Dichiarazioni, sul punto, quelle del d.s. Capozucca, che, quanto appunto alla posizione qui considerata, fungono da collante indiziario delle complessive risultanze dell'attività investigativa. Nessun dubbio, in primo luogo, sulla credibilità del dichiarante. Inoltre, le dichiarazioni di cui trattasi rispondono ai canoni valutativi di attendibilità e consistenza narrativa da tempo indicati

dalla giurisprudenza di settore: appaiono, in tal senso, dotate dei caratteri della spontaneità e della coerenza, mentre l'affidabilità del narrato appare riscontrata dalle complessive risultanze istruttorie relative ai fatti oggetto del deferimento ed al *modus operandi* degli Agenti di cui trattasi. Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la diversa versione che la difesa dell'incolpato ha tentato di accreditare, ancorchè con ben articolate argomentazioni dirette mettere in discussione la verosimiglianza della dinamica dei fatti descritti dal sig. Capozucca.

Questo Collegio non ritiene che sia stata raggiunta la prova e per l'effetto non può affermare alcuna colpevolezza con riferimento alla partecipazione del sig. Giusti alla sottoscrizione dei contratti con la società Genoa del 18 febbraio e 12 dicembre 2011, essendo, sul punto, le dichiarazioni esaminate del tutto generiche ed insufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità del calciatore Alhassan Masahudu. Per l'effetto, il predetto calciatore deve essere prosciolto con riferimento al secondo e terzo capo di incolpazione.

Per quanto sopra, la sanzione dell'ammenda inflitta in primo grado al ricorrente deve essere rideterminata, nella misura che si ritiene congruo commisurare in € 1.500,00 (mille/cinquecento euro).

Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Masahudu Alhassan riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE f.f.  
Serapio Deroma

---

**Publicato in Roma il 18 dicembre 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio